



# Comune di Mordano

Città Metropolitana di Bologna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 17/02/2022

**OGGETTO : DEFINIZIONE ALIQUOTE 2022 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU (LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160). CONFERMA ALIQUOTE IMU 2021.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **diciassette** del mese di **Febbraio** alle ore 20:30 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale, presso la Sala Consiliare.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	Tassinari Nicola	X	
2	Baroncini Daria	X	
3	Neri Annalisa	X	
4	Squassabia Federico	X	
5	Conti Elisa	X	
6	Cassarino Giuseppe	X	
7	Gallignani Luigi	X	
8	Bianconi Devis	X	
9	Salvatori Erik	X	
10	Ravaglia Stefano	X	
11	Grandi Simone	X	
12	Gasparri Maurizio		X
13	Albertazzi Davide	X	

Totale presenti: 12    Totale assenti: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Alberto Folli.

Il Presidente Del Consiglio Annalisa Neri assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 87 del 24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Preso atto del Decreto NCI 762 del 5.8.2021 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina della Dott.ssa Paparozzi Claudia quale dirigente del Servizio Tributi Associato Nuovo Circondario Imolese;

Richiamata la deliberazione di questo Comune C.C. n. 45 del 17.12.2020 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2021, ai sensi degli articoli 1 commi da 739 a 783e ss. della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) di disciplina della nuova Imposta Municipale propria (IMU);

Vista la Risoluzione Ministeriale 1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019;

Rilevato che, in relazione a quanto chiarito dal MEF con la predetta risoluzione ministeriale n°1/2020, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art.1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021;

Atteso che alla data odierna il decreto di cui al comma 756 della legge 160/2019 non è stato approvato e che pertanto la presente deliberazione viene adottata riservandosi di verificare, alla luce dell'emanando decreto, la coerenza con le prescrizioni che saranno ivi indicate;

Preso atto inoltre che, alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757 per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, per la trasmissione al MEF, l'inserimento nell'apposito portale del federalismo fiscale ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dal Decreto Ministeriale 20 luglio 2021 recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16 agosto 2021 che prevede che le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avvenga utilizzando il formato elettronico con le specifiche tecniche ivi previste (fra cui essere documento informatico nativo in formato PDF/A-1 accessibile, sottoscritta dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma digitale in formato PAdES ed essere leggibile mediante software di pubblico dominio);

Considerato altresì che, sensi del medesimo comma 753, art.1, Legge n°160/2019, è riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, così come previsto anche dalle norme relative alle annualità precedenti;

Richiamato il comma 748 dell'art. 1 della soprarichiamata legge 160/2019, legge di stabilità 2020, che definisce assoggettate ad IMU le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9;

Visto il comma 750, art.1, L.160/2019, che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati rurali strumentali (art.9 c. 3-bis DL 557/1993) nella misura dello 0,1%, - mentre nella normativa precedente erano esentati da IMU - ma consentendo ai Comuni di diminuire l'aliquota sino all'azzeramento della stessa;

Visto il comma 751, art.1, L.160/2019, che stabilisce l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, ma che a decorrere dal 1.1.2022, sono esentati;

Visto i disposti dei commi seguenti dell'art.1 della L.160/2019:

- Comma 748 : aliquota base per le abitazioni principali assoggettate all'imposta IMU, quindi quelle "di lusso", classificate catastalmente in A/1, A8 e A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,5%, con possibilità per i Comuni di aumentarla di 0,1% o di diminuirla fino all'azzeramento;
- Comma 752 : aliquota base per i terreni agricoli pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino all'azzeramento;
- Comma 753 : aliquota base per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino al limite dello 0,76% (quota Stato);
- Comma 754 : aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, pari allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumento sino allo 1,06% o di diminuzione sino all'azzeramento;

Richiamato inoltre il comma 850 dell'art. 1 legge 160/2019, in base al quale viene ridotto il fondo solidarietà comunale (art. 1 comma 448 della legge 232/2016) a seguito di minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;

Preso atto dell'esenzione introdotta dall'art.1, comma 751 della legge 160/2019 a decorrere dal 1.1.2022 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita;

Ritenuto di definire le aliquote IMU 2022, confermando quelle approvate con deliberazione già citata CC n. 45 del 17.12.2020;

Considerato che tali aliquote IMU rispettano i limiti di legge, in aumento e in diminuzione previsti dalla legge di stabilità 2020, ai commi sopra indicati, determinando l'entrata stimata a bilancio 2022 pari ad € 848.000,00, per imposta IMU 2022 (al netto dell'alimentazione del comune al F.S.C.), tenendo in debita considerazione dell'andamento del gettito dell'entrata per Imposta IMU 2021;

Visto l'art.52 D. Lgs.446/97 e l'art.7 del D. Lgs.267/00;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 art. 106 comma 3 bis D.L. 34 del 19.5.2020 introdotto con legge di conversione n. 77/2020;

Preso atto, ai sensi della D. Lgs. n. 267/2000 art. 49, 1° comma del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato Dott.ssa Claudia Paporozzi e alla regolarità contabile del Responsabile Servizio Finanziario, e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di poter procedere

nell'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 come da proposta successivamente in O.d.g.;

Con la seguente votazione:

Favorevoli: 9

Astenuti: 0

Contrari: 3 (Albertazzi, Grandi, Ravaglia)

## DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2022, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, in coerenza con quanto stabilito dai commi da 748 a 755 disciplinanti la materia delle aliquote della nuova IMU, di cui all'art.1 della legge 27/12/2019 n°160 e dei commi 756, 757 e 767, della stessa legge n°160/2019 (legge di bilancio 2020), nonché dei chiarimenti forniti dalla risoluzione ministeriale n°1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019, le seguenti aliquote IMU:

a) l'aliquota ordinaria ai fini IMU nella misura del **9,6 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

b) aliquota massima IMU del **10,6 per mille** per le aree fabbricabili (e gli immobili di categoria A (escluso A10) e relative pertinenze, sfitti o a disposizione (come da regolamento IMU);

c) aliquota agevolata IMU al **7,6 per mille** nei seguenti casi:

- ai possessori che concedono in affitto a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato);

- ai possessori che concedono a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in comodato gratuito a parenti fino al 3° grado. Per pertinenze dell'abitazione principale che usufruisce dell'aliquota agevolata in quanto concessa in comodato si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- ai possessori dei terreni agricoli (ad eccezione dei terreni agricoli che beneficiano di esenzione IMU dal 2016: terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione);

- per le abitazioni in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n. 244, articolo 1 risultante da iscrizione nella apposita categoria catastale ovvero da iscrizione catastale riportante la annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 2 comma 5 ter D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013. In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata dal contribuente ed entro il termine di pagamento della prima rata, (della seconda se la soggettività passiva è successiva alla scadenza della prima rata), idonea dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della normativa (Dpr 445/2000), relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche;

d) aliquota massima IMU del **6 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 del Regolamento IMU, applicando la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

e) aliquota agevolata IMU al **4,6 per mille** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – ovvero Acer, che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione principale prevista per le unità immobiliari di € 200,00 di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 1 comma 749 legge 160/2019);  
f) aliquota base **del 1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 750 della legge 27.12.2019, n. 160;

2. di precisare che con riferimento **all'aliquota agevolata** di cui al punto 1, lett. C) 1° cpv specifica per immobili **locati a canone concordato** (art. 1 comma 760 legge 160/2019), l'abbattimento del 25 % è applicato all'aliquota di cui sopra, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge e a condizione venga inviata la comunicazione all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, pena decadenza (entro il termine della seconda rata se la condizione è acquisita successivamente alla scadenza della prima rata);

3. di precisare che con riferimento **all'aliquota agevolata** di cui al punto 1, lett. C) 2° cpv, è applicabile dal contribuente che provveda a rendere comunicazione all'ufficio Tributi entro il termine di pagamento della prima rata (entro il termine della seconda rata se la condizione è acquisita successivamente alla scadenza della prima rata), all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato. Tale aliquota, per i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal comma 747 lett. C) art. 1 legge 160/2019, è potenzialmente cumulabile con l'abbattimento al 50% della base imponibile spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni e con i requisiti di legge;

4. di riservarsi, qualora venga approvato il decreto di cui al comma 756 della legge 160/2019 di disciplina delle aliquote IMU, la verifica di coerenza delle aliquote stesse con le prescrizioni che saranno ivi indicate;

5. di dare atto che ai sensi del comma 767, art.1, L.160/2019, la presente delibera acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre.

Il Consiglio Comunale, con successiva votazione avente le medesime risultanze,

**DELIBERA ALTRESI'**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000, al fine di poter procedere nell'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 come da proposta successivamente in O.d.g.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Annalisa Neri

*(atto sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alberto Folli

*(atto sottoscritto digitalmente)*